

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19689 Anno 2018

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: DI STASI ANTONELLA

Data Udiienza: 21/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 17/03/2017 del Tribunale di Campobasso

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udito per l'imputata l'avv. Ugo Sangiovanni, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/03/2017, il Tribunale di Campobasso, decidendo in sede di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava [REDACTED] responsabile del reato di cui all'art. 5 lett. b) l n. 283/1962- perché deteneva per vendere, sul banco temporaneo privo dei requisiti di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002, prodotti caseari stagionati in cattivo stato di conservazione in quanto sprovvisti di protezione e di sistemi di controllo delle temperature- e la condannava alla pena di euro 4.000 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c, 180 e 181, comma 3 cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 460, comma 1 lett. b), 461 e 464, comma 1, cod.proc.pen.

Argomenta che nelle fasi preliminari al dibattimento la difesa aveva eccepito la nullità del decreto di citazione ex art. 464 cod.proc. pen. attesa la difformità della contestazione in fatto in esso contenuta rispetto alla contestazione in fatto contenuta nel decreto penale opposto (detenzione per la vendita di prodotti caseari in stato di cattiva conservazione nel decreto di citazione e detenzione per la vendita di prodotti ittici sotto sale nel decreto penale di condanna); il rigetto dell'eccezione sollevata era erronea e non teneva conto che la scelta del rito era stata determinata dal tenore della contestazione; la ricorrente, quindi, dinanzi alla diversa imputazione contenuta nel decreto di citazione non aveva potuto esercitare la facoltà di chiedere riti alternativi, atteso che il decreto di giudizio immediato emesso dal GIP a seguito di opposizione a decreto penale non conteneva le indicazioni di cui all'art. 456, comma 2, cod.proc.pen., con conseguente nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1 lett. c) cod.proc.pen.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Va premesso che il meccanismo disegnato dagli artt. 460 e ss. cod. proc. pen. presuppone che l'imputazione formulata nella richiesta del P.M. resti ferma e non venga modificata se non in dibattimento; e ciò in quanto, sulla base di

quell'imputazione (oltre che della misura della pena inflitta), l'imputato e il suo difensore, in un termine ristretto, devono compiere, a pena di decadenza, tutte le scelte processuali fondamentali: possono, cioè, decidere di non presentare opposizione (tenuto conto anche dei benefici previsti dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen.), ovvero, al contrario, di proporre opposizione e accedere a riti alternativi o di chiedere l'oblazione, ovvero di affrontare il dibattimento. Si deve anche ricordare che la procedura suddetta comporta che la notifica del decreto penale sia il primo atto con il quale l'imputato e il suo difensore ricevono la contestazione del reato e, spesso, anche notizia del procedimento: non è, infatti, previsto l'invio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., né, ovviamente, l'imputato riceve notifica della fissazione di un'udienza (preliminare o dibattimentale).

Le Sezioni unite hanno affermato che il Giudice per le indagini preliminari, dopo l'opposizione al decreto penale, è vincolato in tale fase all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l'emissione del decreto né revocare quest'ultimo fuori dei casi tassativamente previsti; una volta che il giudice abbia emesso il decreto di condanna, in accoglimento della richiesta del p.m., le successive fasi sono rigidamente scandite dalla procedura dettata dal codice in relazione alle scelte fatte dal condannato: in caso di opposizione, a seconda delle opzioni formulate dall'opponente, il giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero provvede agli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. o di oblazione; in caso di inerzia, o di opposizione inammissibile, il giudice ordina l'esecuzione del decreto di condanna (art. 461 comma 5 cod. proc. pen.). Di conseguenza, dopo che il decreto di condanna sia stato emesso, il giudice per le indagini preliminari è spogliato di poteri decisorii sul merito dell'azione penale, incombendo sullo stesso, ove sia proposta opposizione, esclusivamente poteri-doveri di propulsione processuale, obbligati nell'*an* e nel *quomodo*, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione. (Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, P.G. in proc. Zedda, Rv. 2 246910).

3. Nella specie, il decreto penale di condanna veniva emesso nei confronti di [REDACTED] per il reato di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) e 6 l. 30/4/1982 n. 283 "perché deteneva per vendere, sul banco temporaneo privo dei requisiti di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002, prodotti ittici sotto sale in cattivo stato di conservazione, in quanto sprovvisti di protezione e di sistemi di controllo della temperatura".

Il Giudice per le indagini preliminari, nell'emettere decreto di giudizio immediato a seguito della opposizione proposta avverso il decreto penale di

condanna, al fine di sanare la evidente nullità del decreto penale di condanna che conteneva un'imputazione per un fatto del tutto differente da quello riguardante rispetto alla reale contestazione formulata dal pubblico ministero, riportava nel decreto di giudizio immediato l'imputazione esatta e, cioè "perché deteneva per vendere, sul banco temporaneo privo dei requisiti di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002, prodotti caseari stagionati in cattivo stato di conservazione, in quanto sprovvisti di protezione e di sistemi di controllo della temperatura".

4. Risultata, quindi, fondato il motivo di ricorso.

Se è vero, infatti che, quando è stata proposta opposizione, il decreto deve essere revocato, tuttavia esso funge sostanzialmente da atto di introduzione del giudizio conseguente all'opposizione e l'imputazione non può che essere quella risultante dal decreto penale: in caso contrario, come nella specie, si verifica un'invalidità della citazione a giudizio per omessa enunciazione del fatto in forma chiara e precisa (artt. 456, comma 1, 429 comma 1 lett. c) e comma 2, cod. proc. pen.); si tratta di nullità relativa che, a norma dell'articolo 181 cod. proc. pen., deve essere dedotta, come pure avvenuto nella specie, nel termine di cui all'articolo 491, comma 1, ossia subito dopo il compimento delle formalità relative alla costituzione delle parti (Sez.1, n.42467 del 24/09/2012, dep.31/10/2012, Rv.253700).

Risulta, peraltro, evidente, prima ancora, la nullità del decreto penale in quanto emesso, in violazione dell'art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., - nullità assoluta e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento- in assenza dell'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, che era stata esercitata per un fatto del tutto diverso (Sez.1, n.42467 del 24/09/2012, dep.31/10/2012, Rv.253700, cit.), nullità che si trasmette a tutti gli atti conseguenti in base al disposto dell'art. 185 cod. proc. pen.

Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: Il giudice per le indagini preliminari, una volta emesso il decreto penale di condanna, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell'azione penale e non può, quindi, a seguito di opposizione, operare alcuna modifica del capo di imputazione, anche se quello contenuto nel decreto, per mero errore, riporti una contestazione del tutto diversa da quella contenuta nella richiesta del P.M.; è nullo il decreto penale, emesso in assenza dell'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, ove esercitata per un fatto del tutto diverso, in quanto emesso in violazione dell'art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e tale nullità si trasmette a tutti gli atti conseguenti a norma dell'art. 185 cod. proc. pen.

Occorre, quindi, annullare il decreto penale e tutti gli atti conseguenti, così da permettere al Giudice per le indagini preliminari di emettere un nuovo decreto penale corrispondente alla richiesta del P.M.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché il decreto penale di condanna del 5 luglio 2016 e gli atti conseguenti, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso.

Così deciso il 21/03/2018